Anno VI - 1853 - N. 106

L'OPINIONE

Domenica 17 aprile

	Anno	Semestre	Trimestre
Torino	L. 40	L. 22	L. 12
Provincie	id. » 44	id. » 24	id. » 13
Svizzera e Toscana	id. » 54	id. » 30	id. » 16
Francia	id. » 58	id. » 32	id. » 17
Belgio ed altri Stati	id. » 62	id. » 34	id. » 18

L'Uffizio è stabilito in via della Madonna degli Angeli, N. 13, secondo cortile, piano terreno.

Si pubblica tutti i giorni, comprese le Domeniche.
Le lettere, i richiami, ecc. debbono essere indirizzati franchi alla Direzione dell'*Opinione*.
Non si accettano richiami per indirizzi se non sono accompagnati da una fascia. — Annunzi, cent. 25 per linea. — Prezzo per ogni copia cent. 25.

TORINO 16 APRILE

MEMORANDUM

del gabinetto di Torino intorno al conflitto insorto fra il Piemonte e l'Austria, in occasione del sequestro messo da quest'ultima potenza sui beni degli emigrati lombardo-veneti, divenuti CITTADINI SARDI *dopo aver ottenuto dal governo imperiale la loro emigrazione legale.*

Nell'ultima guerra d'Italia il Piemonte fu vinto, ma non umiliato. Quando si trattò di firmare la pace, il Piemonte dichiarò che non poteva abbandonare alla severità delle leggi i cittadini del regno lombardo-veneto, che si erano compromessi negli ultimi avvenimenti, e che, facendo causa comune con noi, avevano inalberati i nostri vessilli.

Questo sentimento, ispirato dall'onore, fu apprezzato dal distinto uomo di Stato che presiedeva allora a'consigli dell'impero austriaco. L'Austria promise che un'amnistia seguirebbe immediatamente la firma del trattato di pace. L'amnistia fu in fatto promulgata prima della ratificazione del trattato.

L'Austria regolò a suo beneplacito la sorte de' cittadini lombardo-veneti, che si erano espatriati in seguito agli ultimi avvenimenti, e che, ne'termini stabiliti, non rientrerebbero nelle loro famiglie, sia perchè erano esclusi dall'amnistia, sia per qualunque altra causa dipendente dalla loro volontà.

La libertà di sceglierci una nuova patria, quando un interesse potente c'induce ad abbandonare i luoghi che ci hanno veduti nascere, essendo uno de'diritti meno contestati, niuna legislazione oppose un ostacolo assoluto alla facoltà d'emigrare. Nell'impero austriaco, la legge del 24 marzo 1832, promulgata il 15 giugno in Lombardia, riconosce ne'sudditi dell'imperatore il diritto all'emigrazione legale, a patto di domandarne l'autorizzazione preventiva, adempiendo alle condizioni prescritte. Essa dichiara, all'articolo IX, che « gli emigrati con autorizzazione perderanno la qualità di sudditi austriaci, e saranno trattati come stranieri per tutti gli effetti di diritto civile e politico. »

L'articolo X colpisce con pene severe il delitto di *emigrazione non autorizzata*. L'articolo XI ordina il sequestro dei beni dei colpevoli.

Il maresciallo conte Radetzky, investito dei poteri sovrani nel regno lombardo-veneto, si conformò ai principii chiaramente stabiliti dalla citata legge nelle differenti notificazioni che pubblicò dopo il trattato di pace del 6 agosto 1849.

La prima notificazione, del 12 dello stesso mese, accorda l'amnistia; essa esclude tuttavia da questo favore 86 individui che sono indicati nominativamente.

Il maresciallo dichiara:

Che coloro, i quali non rientreranno nel termine stabilito, non potranno più profittare dell'amnistia;

Che coloro, i quali non rientreranno, sia per effetto del presente proclama *(i cittadini esclusi dall'amnistia)*, sia per effetto della loro volontà *(per fatto proprio)*, potranno domandare l'autorizzazione di emigrare, in conformità delle leggi.

Un'altra notificazione del 12 marzo 1850:

« Considerando: che tutti gli amnistiati non hanno profittato dell'alternativa ch'era stata lasciata loro di rientrare negli Stati austriaci, ò di domandare, nei modi legali, la loro emigrazione;

« Attesochè non può essere indifferente al governo di lasciare il godimento dei diritti di cittadino a quelli che prolungano volontariamente un'assenza non autorizzata; »

Dichiara che si procederà contro di loro come colpevoli di emigrazione illegale.

Ma con un proclama, del 29 dicembre dello stesso anno, S. M. l'imperatore revocò queste disposizioni del governatore generale. « In considerazione, vi è detto, dell'alternativa che fu lasciata ai miei sudditi, compromessi negli avvenimenti rivoluzionari della Lombardia e della Venezia, di rientrare nella loro patria, o di chiedere la loro emigrazione legale, e per effetto della mia grazia:

« Voglio che quelli, i quali non hanno approfittato di questa facoltà, sebbene non siano esclusi dall'amnistia, siano tuttavia considerati e trattati come sciolti da' diritti e da' doveri di sudditi austriaci *(sono sciolti dal vincolo di sudditanza austriaca)*; e permetto che siano assimilati a' sudditi che hanno ottenuta l'autorizzazione di emigrare. »

Noi vediamo dunque una legge dell'impero che permette a'sudditi austriaci d'emigrare coll'autorizzazione preventiva del governo; legge che si riferisce alle relazioni internazionali, e che in conseguenza fa parte del diritto pubblico, finchè non è abrogata. Vediamo il governo austriaco, dopo la guerra del 1848-49, indurre a domandare l'emigrazione, in conformità di questa legge, quelli fra'suoi sudditi compromessi, i quali non potessero (gli esclusi dall'amnistia) o non volessero rientrare nelle loro famiglie. Noi vediamo infine l'Austria, impaziente delle lentezze d'una parte degli amnistiati a spiegarsi, dar loro in massa l'autorizzazione di emigrazione ch'eglino esitavano a chiedere, e dichiarare che sarebbero considerati come sciolti da'doveri di sudditi austriaci e come legalmente emigrati.

L'Austria avea definito in un modo netto, preciso, largo, la posizione legale degli emigrati: essa avea accordato a molti fra essi, o amnistiati od esclusi dall'amnistia, dietro loro dimanda ed a termini della legge del 1832, la permissione di emigrare. Un gran numero, posto in queste condizioni, dimandò la naturalizzazione sarda che agli uni fu accordata, ad altri negata. Quelli che furono naturalizzati divennero legittimamente, in forza delle leggi austriache come delle nostre, *cittadini sardi*, e non sono più per l'Austria se non forastieri sui quali non può rivendicare alcun diritto di sovranità, ed i beni dei quali sono posti sotto la protezione dell'art. 33 del codice civile austriaco.

Se questa posizione di emigrati *naturalizzati sardi* avesse avuto bisogno di essere migliorata o rassodata, noi non avremmo che a citare l'articolo primo del trattato di commercio, stipulato fra la Sardegna e l'Austria il 18 ottobre 1851, il quale dichiara che: « i sudditi di ciascuna delle alte parti contraenti potranno disporre liberamente per testamento, donazione, cambio, vendita o per qualsiasi altra maniera, di tutti i beni che potranno acquistare o possedere legalmente negli Stati dell'altra potenza ecc., pagando solamente le imposte, tasse ed altri diritti a cui sono soggetti gli altri abitanti del paese ove esiste la proprietà. »

Il 6 febbraio ultimo scorso ebbero luogo i deplorabili avvenimenti di cui la città di Milano fu il teatro. Sette giorni dopo, nel momento stesso in cui l'Austria dichiarava di apprezzare la condotta ferma e leale che il governo del re avea tenuto a di lei riguardo, si sottoscriveva un proclama, nel quale, dichiarando *manifesta* la complicità degli emigrati politici del regno lombardo-veneto in quegli ultimi avvenimenti, si colpivano di sequestro tutti i loro beni mobili ed immobili posti negli Stati austriaci: non si faceva alcuna distinzione fra gli emigrati esclusi o no dall'amnistia: fra quelli che avevano ottenuto un decreto particolare d'emigrazione o ch'erano stati autorizzati in massa ad emigrare.

Il proclama finiva con queste parole:

« Aspetto le ulteriori proposte relativamente alla destinazione da darsi ai beni sequestrati. » Vale a dire che insieme al sequestro eravi una minaccia di confisca.

L'Europa riseppe con dolorosa sorpresa una misura che violava tutti i diritti, che da nessuna ragione poteva essere giustificata, che non aveva alcun riscontro nella storia. Si maravigliava di vederla emanata da una monarchia eminentemente conservatrice, da un governo regolare.

Si dimandò come mai, sette giorni dopo le turbolenze di Milano e quando le inchieste erano appena incominciate, potevasi affermare a Vienna che tutti gli emigrati politici erano complici di quest'attentato; s'egli era possibile che questa complicità universale, da nessun fatto confermata, non ammettesse alcuna eccezione; se una insurrezione organizzata da Mazzini poteva essere imputata a coloro che si erano sempre manifestati avversarii decisi delle sue teorie e dei suoi atti, e che ne sarebbero state le prime vittime ov'egli avesse trionfato. Si dimandava finalmente perchè, se eravi traccia di complicità, non lasciavasi all'azione giuridica dei tribunali la cura di constatarla e punirla, senza invertire tutte le parti, senza usurpare le funzioni giudiziarie, condannare i pretesi colpevoli in massa, non solo senza ascoltarli, ma quasi senza nominarli, ed iniziare una procedura coll'esecuzione della sentenza pronunciata in anticipazione, non in base di prove, ma di supposizioni?

Il governo del re, che avea testè provato all'Austria, con dei fatti irrecusabili, che esso avea la volontà e la forza di reprimere e contenere ogni elemento rivoluzionario, e che, con delle misure pronte ed energiche, avea allontanato dalla frontiera lombarda e successivamente espulso da' suoi Stati il piccol numero di emigrati turbolenti (e non raggiungevano il numero di 100), che seguivano le ispirazioni di Mazzini, fu penosissimamente colpito dalla maniera con cui il governo austriaco rispondeva a questo atto di lealtà e di buon vicinato. Nondimeno, vedendo che il proclama non faceva alcun cenno degli emigrati, che, dopo essere stati regolarmente sciolti da' loro doveri di sudditi austriaci, aveano ottenuto delle lettere di naturalizzazione in un altro Stato, esso si limitò a dimandare su ciò delle spiegazioni al gabinetto di Vienna: imperciocchè, sempre deplorando per gli altri la misura adottata dall'Austria, esso non credeva di doversi erigere in censore degli atti del governo imperiale, sino che essi non intaccavano i diritti del Piemonte e le stipulazioni internazionali. La risposta fu che l'Austria non faceva alcuna distinzione fra gli emigrati politici: che tutti erano colpiti ugualmente, tanto i naturalizzati quanto quelli che non lo erano.

Il governo sardo, incalzato dall'imperioso dovere di non permettere la spogliazione violenta di coloro, che, secondo le leggi dei due paesi, i trattati ed il diritto pubblico, per confessione stessa dell'Austria e per un effetto delle facilitazioni che essa ha accordate, erano divenuti sudditi del re, diresse in termini moderati i suoi riclami al conte di Buol.

Egli prese a dimostrare che il proclama, in quanto colpisce gli antichi sudditi dell'Austria, rifugiati politici, che, dopo aver ottenuta autorizzazione di emigrare, avevano acquistata la naturalizzazione sarda era contrario:

Alla legge dell'impero austriaco del 24 marzo 1832; alle notificazioni imperiali del 12 agosto 1849, 12 marzo e 29 dicembre 1850, al trattato di commercio del 18 ottobre 1851, come anche all'art. 33 del codice civile austriaco. Esso esprimeva la speranza che il gabinetto di Vienna, riavutosi dalle sue prime impressioni ed apprezzando meglio la profonda lesione che l'applicazione delle misure in quistione ai sudditi del Re portava ai principii del diritto pubblico ed alle stipulazioni solenni dei trattati esistenti fra la Sardegna e l'Austria, acconsentirebbe a modificarne l'esecuzione.

Il gabinetto sardo era ben lontano dall'aspettarsi la risposta che il sig. conte di Buol incaricò il ministro imperiale a Torino di comunicargli.

Questa risposta è sì straordinaria nella sostanza e nella forma, è sì poco consentanea alle buone relazioni che vi sono fra l'Austria ed il Piemonte, che il governo del re si è trovato nel penoso dovere di protestare e contro l'atto di spogliazione che intende a compiere a pregiudicio di sudditi sardi, non colpiti nè convinti legalmente di alcun crimine, e contro le teorie sovversive di ogni principio d'ordine e di legalità colle quali si avrebbe la pretensione di giustificarlo.

Tuttavia prima di adempiere a quest'obbligo, e volendo lasciare all'Austria il tempo di ritornare a sentimenti più equi e più conformi alle buone relazioni che ebbero luogo finora fra i due Stati, il gabinetto di Torino rispose, in termini informati di un vivo desiderio di conciliazione, al dispaccio del sig. conte di Buol, e si studiò di confutare gli argomenti co' quali questo ministro si sforzava di dimostrare la necessità di una misura che nulla non può giustificare. Per disavventura i nuovi procedimenti del governo del re non ottennero alcun risultato. Dalle risposte fatte al conte di Revel, il Piemonte non ha potuto concepire la menoma speranza che il sequestro sarebbe in tutto od in parte abrogato o modificato. Egli ha creduto in conseguenza che la sua coscienza e la sua dignità non potevano permettergli di differire maggiormente l'adempimento del dovere positivo e sacro di protestare di nuovo solennemente.

Il sig. conte di Buol lascia in disparte la quistione di legalità, terreno sul quale non potrebbe sostenere la discussione, e dichiara altamente che la misura contro cui noi moviamo riclamo fu adottata per interesse di sicurezza pubblica.

Ci sia permesso alla volta nostra di far osservare che l'interesse della pubblica sicurezza può autorizzare misure straordinarie ed *estralegali*, come lo stato d'assedio con tutti i suoi rigori.

L'Austria ne ha fatto uso largamente, e niun governo ha pensato di intervenire in una quistione di politica interna nè di esaminare fino a qual punto essa può essere giustificata.

Ma l'interesse della sicurezza dello Stato non può giammai autorizzare l'impiego di misure illegali, non può giammai autorizzare l'Austria ad offendere il diritto delle genti, a lacerare una pagina del suo codice civile, a ritornare sui suoi proprii atti e sulle sue promesse più solenni, a disconoscere i diritti acquisiti, ad annullare un trattato stipulato di recente e mantenuto dalla Sardegna con iscrupolosa fedeltà, a violare il diritto di proprietà di cittadini sardi, a mettere in pratica, senza che ne abbia l'intenzione, i principii rivoluzionari e socialisti ch'essa riprova sì altamente, che ogni governo regolare è chiamato a combattere ed a paralizzare perchè minano la base dell'edifizio sociale.

Il signor di Buol non esita ad affermare che gli emigrati lombardo-veneti, rifugiati in Piemonte, hanno impiegata una parte delle rendite che traevano dalla Lombardia a sussidiare la stampa demagogica, a secondare attivamente macchinazioni criminose come l'imprestito Mazzini. Ma queste sono allegazioni affatto gratuite, che non hanno in appoggio alcuna prova; la mancanza di fondamento ne sarebbe anche dimostrata dalle ingiurie e dalle minaccie a cui gli emigrati ricchi furono sempre e sono fatti segno, specialmente dopo il tafferuglio di Milano, per parte de' giornali demagogici e del partito mazziniano. D'altronde, se, a malgrado della riprovazione colla quale gli emigrati hanno colpito questo attentato, vi ha qualche fatto, il quali provi che qualcuno di essi, naturalizzato sardo o non, abbia preso parte a quel movimento od a cospirazioni contro l'Austria, essa ha leggi e giudici: tosto che la giustizia avrà sentenziato, il Piemonte non eleverà la voce per difendere il colpevole. Ma finchè l'autorità politica, mettendo da parte le leggi ed i tribunali, procederà, dietro supposizioni, ad atti di spogliazione contro sudditi sardi, il sentimento dell'onore e del dovere imporrà al Piemonte l'obbligo d'intervenire in loro favore, di protestare contro l'abuso della forza, d'esaurire tutti i mezzi che sono in suo potere per fare modificare uno stato di cose sì poco in armonia co' principii più sacri del diritto delle genti. L'Austria non ha certamente il diritto di stupirsene nè di dire che noi facciamo causa comune cogli emigrati. Noi proteggiamo i nostri concittadini, e l'Austria, in caso simile, non terrebbe un'altra condotta.

Il sig. di Buol, recriminando, ci domanda che abbiamo fatto per mettere un freno alla stampa abbominevole, la quale non è in sostanza che un appello incessante alla rivolta?

Sebbene questa interpellazione tenda evidentemente a spostare la quistione, risponderemo notando dapprincipio che questo ministro attribuisce un'influenza ben funesta a giornali che non sono letti in Austria che dagli alti funzionari, e la cui introduzione in Lombardia è vietata sotto pene talmente severe ch'essa basta per dar luogo al *giudizio statario*. Noi diciamo in seguito che abbiamo leggi repressive della licenza della stampa, che i tribunali sono stati chiamati assai sovente ad applicarle; che noi abbiamo spesso, e nel giornale ufficiale e di-

nanzi alle Camere, riprovato altamente le sue improntitudini, le infamie di certi giornali e specialmente le offese ai principi stranieri; che abbiamo anco presentato e fatto aggradire una legge che tende a facilitare i processi giudiziari contro gli autori di questi eccessi; legge che il Belgio ha imitato, di cui gli si seppe grado, e di cui l'Austria non ha voluto tener conto a noi.

D'altronde non bisogna dimenticare che presso di noi la stampa è libera, che il governo medesimo è scopo ad attacchi incessanti; che la libertà della stampa è una condizione dei governi costituzionali, che non si può toccare alla medesima se non toccando allo STATUTO che noi abbiamo giurato d'osservare e che nè il potere esecutivo, nè le Camere non sarebbero disposti a permettere che le si portasse offesa, imperciocchè la libertà è per noi l'indipendenza e noi l'accettiamo coi suoi vantaggi e co' suoi inconvenienti.

Il sig. di Buol ci rimprovera altresì di aver violato il trattato d'estradizione. L'estradizione applicata ai delitti politici non è più nei costumi attuali: essa sarebbe ancor meno possibile ove la si avesse voluta applicare alla rivoluzione del 1848. Il trattato di pace avendo serbato il silenzio su questo punto e fatto rivivere in massa i trattati anteriori, il cavaliere D'Azeglio fu interpellato intorno a ciò alla Camera elettiva. Esso non esitò a rispondere che i prevenuti di delitti politici doveano intendersi eccettuati. Egli è ben vero che l'Austria dimandando nel 1850 l'estradizione di un compromesso di tale specie sostenne che il suo governo non era legato dalla dichiarazione del cav. D'Azeglio. Ma essa non ha mai protestato formalmente. Essa non ha mai detto che una tal dichiarazione la poneva nel caso di rifiutarsi all'esecuzione del trattato. Di più essa ha cessato d'insistere per l'estradizione dei prevenuti politici dal momento in cui il governo del re lasciò intravedere che non sarebbe stato lontano dal denunciare, come se ne riconosceva in lui il diritto, la convenzione del 1838, quando si persistesse a volerne applicare gli effetti ai delinquenti politici. Come può essa oramai accusarci di un'ommissione che per lo meno implicitamente ha accettata e sanzionata mercè dell'esecuzione data al trattato?

In ultimo luogo il sig. di Buol stabilisce tre categorie d'emigrati rifugiati in Piemonte.

La prima composta d'istrumenti attivi che sanno maneggiare il pugnale;

La seconda di quelli che li dirigono e li assoldano;

La terza di quelli *che si tengono in una prudente riserva ed attendono con calma se i tentativi degli strumenti più attivi* (enfants perdus) *della rivoluzione conducono o no ad un avvenimento favorevole.*

Il governo imperiale dichiara che, sono tutti solidali. Noi non abbiamo bisogno di confutare questa nuova e strana specie di solidarietà.

Ammettendo per un momento l'ipotesi delle tre categorie, sono specialmente i *prudenti ed i calmi che non assoldano, che non dirigono i rivoluzionarii*, quelli che l'Austria colpisce. Come il signor conte di Buol può loro imputare a delitto questa condotta?

Fra questi uomini prudenti e calmi, molti sono presentemente stranieri per l'Austria, ed hanno acquistata un'altra patria.

L'atto di sequestro e di confisca, di cui trattasi, fu ultimamente qualificato dall'Austria per una *misura di precauzione* e per un atto provvisorio. Ma dapprima questo modo di considerarlo è in diretta opposizione colla lettera e collo spirito del proclama di sequestro e sopratutto delle disposizioni amministrative susseguenti che, ben lungi dall'attenuarne gli effetti, li hanno al contrario aggravati.

Che diremo noi del resto di una misura di precauzione che toglie i mezzi di sussistenza ad un'intera categoria, non di accusati, ma di sospetti, di una misura provvisoria il di cui termine è indefinito, dalla quale coloro che ne sono le vittime senza che la loro colpabilità sia, non diremo stabilita, ma almeno specificamente indicata, non potranno essere liberati che comprovando la loro innocenza? E come proveranno essi la loro innocenza, dacchè l'atto di accusa e gli argomenti di cui lo si circonda, non vengono loro intimati? Questa nuova maniera di considerare la questione può essere cortese, ma non è certamente seria. Noi ci limiteremo dunque a ripetere che se risulta all'Austria, in forza di un'inchiesta giudiziaria, che qualche cittadino piemontese, antico o nuovo, si sia reso complice di un delitto pubblico o privato a pregiudizio di quella potenza, lo giudichino i tribunali secondo il rigore delle leggi; noi non interverremo in suo favore.

Ciò che non possiamo tollerare, senza mancare all'onore, senza venir meno al dovere il più sacro, è che sopra semplici supposizioni l'autorità politica austriaca si permetta di violare i diritti meglio stabiliti, e i più incontestabili, ponendo il sequestro sopra i beni di tante famiglie che hanno cessato di essere emigrate, e i di cui membri sono divenuti, dietro le leggi dei due paesi, *sudditi sardi*.

È un grave attentato, intorno al quale noi facciamo appello alla coscienza meglio informata del gabinetto di Vienna, ed invochiamo i buoni uffici dei sovrani alleati ed amici.

STATI ESTERI

SVIZZERA

Si legge nel *Bund* del 14:

Riguardo ai malitrattamenti, già narrati, inflitti ai cittadini svizzeri del Ticino, dei Grigioni e di S. Gallo, negli Stati austriaci per opera delle autorità austriache sono già state fatte in luogo opportuno le occorrenti rimostranze.

Secondo la *Bündner Zeitung* uno dei due individui appartenenti al cantone Grigioni arrestati in Valtellina fu lasciato in libertà e questi era P. Pola. L'altro Antonio Lardi deve subire 14 giorni d'arresto perchè il suo passaporto era falso. Egli deve attribuire questo inconveniente alla propria imprudenza.

Un fabbricatore d'armi in Arau voleva ritirare da Liegi e Solingen, per la via di Mannheim, sette casse con singoli pezzi di armi, di cui due erano destinate per il cantone Ticino, e cinque per il cantone di Argovia. Inaspettatamente lo speditore di Mannheim gli significò che il permesso di transito per quelle destinate nel cantone Ticino fu ricusato dalle autorità badesi, nonostante il certificato ufficiale vidimato dall'autorità federale, e che così pure per le altre cinque casse munite di un certificato ugualmente legalizzato dalla direzione militare di Argovia, e destinate per la fabbricazione di armi in questo cantone, non eravi speranza di ottenere il permesso di transito, *sino a tanto che perdurano le attuali circostanze della Svizzera*. L'affare fu recato innanzi all'autorità federale.

FRANCIA

Scrivono da Parigi all'*Indépendance Belge*, sotto la data dell'11 aprile:

« Se è vero, come si va dicendo, che monsignor Tibault, vescovo di Montpellier, sia stato eletto a pronunciare l'orazione funebre di Napoleone I, non ci vuol altro per rianimare le speranze dei gallicani, e togliere agli ultramontani fino alle ultime loro illusioni di un cambiamento di politica da parte del potere civile quanto alle questioni miste. Monsignor Thibault è un gallicano di antico conio, rimasto fedele alla dottrina di Bossuet, e che fa aperta professione del suo attaccamento alla dichiarazione del 1682.

« Monsignor Thibault era amico dell'abate di Genoude, antico direttore della *Gazzetta di Francia*. Questo giornale ch'è tuttora l'unico organo dichiarato dal gallicanismo, ha offerto un rifugio all'abate Châtenay ed all'abate Delacouture, antichi redattori dell'*Ami de la religion*, i quali furono poi costretti a lasciarlo, quando questo periodico passò nelle mani di monsignor Dupanloup vescovo d'Orleans. Questi due ecclesiastici, non altrimenti che monsignor Thibault, non sanno acconciarsi al semigallicanismo, e sono alla testa di quel piccolo drappello che, fra il clero, combatte le usurpazioni dell'ultramontanismo e il sistema dell'*Univers* che essi riguardano come un grave pericolo per la religione in Francia, intanto che l'*Univers*, alla sua volta, muove loro aspra guerra, accumulando sopra di essi le sue invettive, e trattandoli quasi da eretici.

« Essi hanno un bel distinguere il gallicanismo *dei vescovi* da quello *dei giureconsulti*: non se ne tien conto; e come le cose erano incamminate prima degl'ultimi avvenimenti ecclesiastici, non vi sarebbe stato motivo di non metterli *fuori della chiesa cum nota*, al seguito dei preti costituzionali del 1791, di Ricci e di Febronins, dei *cugini del calvinismo*, i giansenisti, e finalmente dei protestanti luterani, calvinisti od anglicani. Fu appunto la violenza di questa politica che spaventò l'arcivescovo di Parigi, onde avea proibito agli scrittori cattolici, nella sua ordinanza contro l'*Univers*, di affibbiarsi gli epiteti di *ultramontano* e *gallicano* in modo ingiurioso. Giova sperare che la lettera *enciclica* ricondurrà la moderazione in queste discussioni di religione. Tempo fa si diceva · *ingiuriare*, e ora si cominciava a ripetere *abbrucciare non è rispondere.* »

INGHILTERRA

Londra, 12 aprile. Gli esperimenti del *Duca di Wellington*, vascello di 131 cannoni, ad elice, riuscirono a meraviglia. Fu notato con piacere, a bordo del *Duca di Wellington* nell'ultimo esperimento, che il signor Abetbell, fabbricatore dello stesso, e il signor Dupuy de Lome, costruttore del *Napoleone*, conversarono amichevolmente. Credesi che domani il *Duca di Wellington* gareggierà di velocità colla fregata l'*Impérieuse*.

(*Morning Herald*)

— La compagnia del telegrafo elettrico deve far passare dei fili elettrici dalla stazione di Colchester a Orfordness, nella contea di Suffolk, d'onde partirà una gomena sottomarina sino a Scheveningen, sulla costa d'Olanda, e l'Inghilterra avrà per tal modo un nuovo mezzo di comunicazione col continente.

Credesi che la compagnia del telegrafo elettrico abbia scelto Ipswich per la sua stazione principale, che verrà stabilita a Cornhill. Appena si avranno i tubi necessari, si collocheranno anche i fili sotto terra alla profondità di due piedi.

(*Ipswich Express*)

La seduta della sera del 12 della Camera dei comuni non presenta grande interesse.

Nella Camera dei lordi si trattò del progetto di legge sulla vaccinazione; nei comuni lord J. Russell rispondendo ad una interpellanza di lord D. Stuart confermò la notizia già conosciuta nel pubblico, che il signor Crauford era stato espulso dalla Toscana nell'erronea supposizione che egli fosse in connessione con qualche movimento rivoluzionario. L'affare, disse lord J. Russell, è stato più tardi spiegato e fu fatto una scusa per la malintelligenza, ma il nobile lord si rifiutò di presentare alla Camera la relativa corrispondenza.

AUSTRIA

Vienna, 10 *aprile*. Nella Camera di commercio di qui saranno quanto prima aperti dei dibattimenti sul progetto di legge contro la ristampa. Furono già a tal uopo consultati i pareri di autori, artisti, compositori e periti in generale.

— All'uopo d'introdurre le banche industriali provinciali, come nell'Austria inferiore, così anche negli altri domini della corona converranno dei comitati di periti onde preparare gli statuti per sottoporli alla sanzione sovrana.

Trieste, 12 *aprile*. Il colonnello russo Kovalewsky, il quale era stato spedito nel Montenegro in qualità di corriere di gabinetto, è giunto qui ieri per la via di Cattaro a bordo del piroscafo del Lloyd.

DANIMARCA

Copenaghen, 7 aprile. Nella seconda discussione della dieta intorno il messaggio sulla successione al trono, fu adottato con 94 voti contro 48 la proposta di Oerstedt, la quale è identica al messaggio. (*Oest. Corr.*)

TURCHIA

Un dispaccio di Syra del 4 aprile annunzia che tre bastimenti da guerra austriaci, una corvetta a vapore, un brick ed un aviso a vapore, percorrevano l'Arcipelago e ne visitavano le differenti isole.

STATI ITALIANI

LOMBARDO-VENETO

(*Corrispondenza particolare dell'*Opinione)

Pavia, 11 *aprile*. Vi fu ieri qui la riapertura dell'università; la quale concessione venne magnificata, con enfasi non minore di quel che lo fosse l'amnistia di Mantova. Del resto, vennero agli studenti imposti nuovi obblighi e fatte infinite raccomandazioni. Fra i primi si distinguono la proibizione assoluta di ogni cappello che non sia di forma cilindrica e di portar barba; fra le altre, l'insinuazione di usare vestiti eleganti, scarpe inverniciate e simili, di frequentare divotamente le chiese, di avere riverenza al militare e di riferire alle autorità tutti gli atti ed i detti *antipolitici*, che fossero per pervenire a loro cognizione. Questo è lo spirito d'un avviso che fu qui pubblicato e della omelia che ciascun studente deve subire inesorabilmente dapprima dal commissario di polizia, poscia dal delegato. Avrai udito che, ai passati giorni, tutta la contrada del *Crocifisso* e l'altra successiva che mette alla piazza di S. Teodoro vennero notte tempo bloccate da grosse pattuglie di birri, che vi praticarono minute indagini in tutte le case, non escluse neppur quelle degli *amici*. Come tutte le altre volte, così anche in questa circostanza, la polizia fece un fiasco completo. Pare che l'autorità politica avesse ricevuto avviso che in una di quelle case vi fosse un deposito d'armi ed il detentore del medesimo si diceva un Tizio, il cui cognome terminava in *elli*. Perciò le maggiori e più vessatorie ricerche furono fatte in casa Locatelli, Anelli, Marabelli e specialmente presso il dottor Brugnatelli, già decano della facoltà legale, il quale ebbe rovistata da capo a fondo tutta la casa e vuotati fino i sacconi del letto.

Avrai pure udito dell'arresto qui avvenuto dei due preti Vigoni, l'uno curato della parrocchia di Borgo-Ticino, e l'altro di S. Gervaso. Ecco come avvenne la cosa. Fu riferito alla polizia con lettera anonima che il prete Vigoni aveva corrispondenze politiche col Piemonte, nè fu aggiunta alcuna indicazione speciale, da cui rilevare quale fosse il designato.

La polizia pertanto, per la più sicura, li arrestò entrambi contemporaneamente, previa una visita domiciliare che non diede alcun risultato, e, dopo averli trattenuti una mezza giornata in quartiere, li spedirono a Milano con grossa scorta di gendarmi, ed ammanettati per tutto il viaggio come malfattori. A Milano poi li chiusero in castello, o, per dir meglio, ve li dimenticarono per quasi un mese, dopo il qual lasso di tempo, senza aver constatata in alcun modo la colpa o l'innocenza loro, senza neppure averli assunti una sola volta a costituto, li rimandarono liberi e sciolti.

Avrai udito che anche questa Camera di commercio, senza aver ricevute istruzioni ufficiali, come furono fatte al municipio ed alla congregazione provinciale, mandò pur essa una sua deputazione a Verona a portare indirizzi schifosi per servilità e menzogna.

La stessa Camera, pochi mesi sono, pregata a farsi interceditrice presso il governo pe'suoi impiegati, che erano stati dimessi con *motu proprio* di Radetzky, per le colpe del 1848, benchè fosse a ciò pregata dall'intiera cittadinanza, benchè ne avesse un solenne obbligo di coscienza e d'onore, perchè trattavasi d'impiegati da lei nominati all'unanimità e d'una condotta irreprensibile, pure, postergando ogni dignità e giustizia, si rifiutava per il motivo che la stagione era soverchiamente rigida, e d'altronde la Camera mancava dei fondi necessarii ad intraprendere anche il solo viaggio di Milano.

La presidenza di un consesso così altamente civile e generoso si compone dei signori Francesco G. e Giacomo B. L'autore degl'indirizzi fu un dottore Giovanni V., già liberalissimo nel 48.

Come nel resto del regno, anche in questa provincia i commissari distrettuali, coi parrochi, e i deputati politici commerciali, girano per i paesi onde avere sottoscrizioni pel tempio votivo pel salvamento di S. M., ed a chi rifiuta si dà l'avvertimento che la polizia ne prenderà opportuna nota. E questo si chiama entusiasmo irresistibile della popolazione.

Vi sono molte requisizioni di bestiami; nei cascinali si stimano i buoi e le vacche per ordine del governo, dichiarando che debbano tenersi a disposizione del medesimo. Il tempo ce ne darà la spiegazione.

Dalle corrispondenze della *Gazzetta d'Augusta* da Milano 6 e 8 aprile ricavasi essere giunto un decreto imperiale che ordina dover cessare col giorno 11 aprile la contribuzione straordinaria imposta alla città di Milano in causa degli avvenimenti del 6 febbraio. Dal 7 febbraio sino al 10 aprile la somma che la città dovette sborsare per questo titolo ascende a circa 2 milioni di lire austriache.

Nella precedente settimana è stato impiccato in effigie a Milano il già luogotenente austriaco, Anelli, ora al servizio militare del Piemonte.

Col giorno 10 aprile sono state riaperte le scuole universitarie di Padova.

INTERNO

FATTI DIVERSI.

Pubblichiamo di buon grado il seguente articolo quale ci venne comunicato:

Provvedimenti per impedire l'alterazione e la falsificazione del latte. Questo liquido animale, d'uso quasi universale, ora massimamente col caffè, e d'un'assoluta necessità per i bambini, costituisce uno degli alimenti più sani e più nutrienti, agevole a digerirsi, meno alcune eccezioni. Il latte di buona qualità è di color bianco, ha sapore dolce ed aggradevole: mescolandovi acqua perde della sua consistenza e veste un color azzurrognolo. I venditori di latte, avidi di guadagno, lo snaturano, sfiorandolo, aggiungendovi acqua, farina, tuorlo d'uovo, feccia d'amido, cervello, zuccero non raffinato, emulsione di mandorle dolci o di semi di canapuccia, sottocarbonato di potassa o di soda, ed altre sostanze. Collo strumento chiamato *Galattometro* si riconosce facilmente se il latte fu più o meno adacquato.

In Inghilterra esistono società che hanno per iscopo di tutelare la vendita di un latte di buona qualità. In Francia la legge del 27 marzo 1851 punisce con gravi multe e con pene corporali i lattivendoli che smerciano latte adacquato, sfiorato, acido, corrotto, o mescolato con alcune delle sovraindicate sostanze. I regolamenti di pulizia del municipio torinese provvedono bensì acciocchè i vasi di rame nei quali si ripone e si conserva il latte sieno sempre mantenuti bene stagnati, ma non contengono discipline speciali per assicurare lo smercio di latte non adacquato nè adulterato.

Essendo intendimento dell'amministrazione municipale di metter in atto provvedimenti adatti ad impedire l'alterazione e la falsificazione di questo prezioso liquido alimentare, verranno accolti con grato animo da ogni persona cui sta a cuore la sanità de' suoi concittadini quei suggerimenti che tendano ad ottenere il proposto scopo, non che relativi a tutto quanto riguarda la pubblica igiene.

Strada ferrata della Savoia. È giunto oggi a Torino il sig. Victor Lefranc, incaricato dalla società francese di firmare il capitolato relativo alla costruzione di questa ferrovia. Certamente la società non poteva fare migliore scelta che quella del profondo giureconsulto, che ebbe distintissima parte nei lavori delle ultime assemblee costituente e legislativa, e che nei supremi giorni di questa diede un ultimo saggio delle sue cognizioni nelle materie amministrative ed economiche, proponendo e facendo adottare savie modificazioni ai progetti delle strade ferrate da Parigi a Lione, e da Lione ad Avignone. Gli è compagno il signor Bixio, fratello del già ministro di Francia presso il nostro governo.

Guardia nazionale. Sentiamo che il generale Maffey ha dato le sue dimissioni da comandante la guardia nazionale del regno. La grave età e la malferma salute avrebbero imposto al benemerito personaggio di lasciare una carica, nel disimpegnare i doveri della quale la operosità sua si farà lungamente sentire dalla cittadina milizia.

G. ROMBALDO *Gerente*.

Tip. C. CARBONE.